

DECISIONE (UE) 2019/154 DELLA COMMISSIONE

del 30 gennaio 2019

che stabilisce le norme interne relative alla limitazione del diritto di accesso degli interessati al loro fascicolo medico

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 249, paragrafo 1,

considerando quanto segue:

- (1) Ai sensi dell'articolo 26 bis dello statuto e degli articoli 16 e 91 del regime applicabile agli altri agenti, i funzionari e gli agenti hanno il diritto di prendere conoscenza del proprio fascicolo medico secondo le modalità definite dalle autorità che hanno il potere di nomina delle istituzioni.
- (2) A partire dal 2004 la conclusione n. 221/04 dei capi dell'amministrazione ⁽¹⁾ disciplina l'accesso ai fascicoli medici e non consente l'accesso diretto degli interessati a tutti i documenti a carattere psichiatrico o psicologico che li riguardano. Tale limitazione di carattere generale non comporta un'analisi caso per caso.
- (3) Per conformarsi al regolamento (UE) 2018/1725 del Parlamento europeo e del Consiglio ⁽²⁾, le limitazioni relative all'accesso a tali documenti applicate dalla Commissione devono essere proporzionate e prevedere un'analisi caso per caso.
- (4) Sebbene l'accesso ai fascicoli medici debba essere concesso agli interessati nella misura più ampia possibile, limitazioni basate sull'articolo 25 del regolamento (UE) 2018/1725 possono, in alcuni casi, essere necessarie per proteggere la salute del membro del personale o gli interessi legittimi di terzi. Il medico fiscale, che agisce per conto della Commissione, dovrebbe fornire i motivi di tale limitazione, i quali dovrebbero essere integrati nel fascicolo medico del membro del personale interessato.
- (5) I dati personali sono conservati in ambienti elettronici e fisici sicuri al fine di impedire l'accesso o il trasferimento illecito di dati a persone che non hanno necessità di venirne a conoscenza.
- (6) I periodi di conservazione che si applicano al trattamento dei fascicoli medici sono stabiliti nell'elenco comune di conservazione a livello della Commissione per i fascicoli dell'Unione europea ⁽³⁾.
- (7) Il responsabile della protezione dei dati della Commissione europea dovrebbe effettuare un riesame indipendente dell'applicazione delle limitazioni al fine di garantire l'osservanza della presente decisione.
- (8) Il Garante europeo della protezione dei dati ha espresso un parere il 10 dicembre 2018.
- (9) Il regolamento (UE) 2018/1725 sostituisce il regolamento (CE) n. 45/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio ⁽⁴⁾ senza alcun periodo transitorio, a decorrere dalla propria entrata in vigore. Il regolamento (CE) n. 45/2001 ha previsto la possibilità di applicare limitazioni a determinati diritti. Per evitare di compromettere i diritti degli interessati, è opportuno che la presente decisione si applichi a decorrere dalla data di entrata in vigore del regolamento (UE) 2018/1725,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Oggetto e ambito di applicazione

1. La presente decisione stabilisce le condizioni alle quali la Commissione può limitare l'applicazione dell'articolo 17 del regolamento (UE) 2018/1725, conformemente all'articolo 25, paragrafo 1, lettera h), di tale regolamento.
2. La presente decisione si applica all'accesso ai dati medici personali trattati dalla Commissione a norma degli articoli 26 bis, 33, 59, 72, 73 e 78 dello statuto e degli articoli 1 e da 13 a 15 dell'allegato VIII dello statuto e degli articoli 13, 16, 28, 32, 33, 83, 91, 95, 100, 101 e 102 del regime applicabile agli altri agenti.

⁽¹⁾ Tale conclusione è stata approvata dai capi delle amministrazioni durante la loro 236 riunione, il 19 febbraio 2004.

⁽²⁾ Regolamento (UE) 2018/1725 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2018, sulla tutela delle persone fisiche in relazione al trattamento dei dati personali da parte delle istituzioni, degli organi e degli organismi dell'Unione e sulla libera circolazione di tali dati, e che abroga il regolamento (CE) n. 45/2001 e la decisione n. 1247/2002 (GU L 295 del 21.11.2018, pag. 39).

⁽³⁾ Elenco comune di conservazione a livello della Commissione per i fascicoli dell'Unione europea (SEC(2007) 970) del 4 luglio 2007 aggiornato e completato dal documento SEC(2012) 713 del 17 dicembre 2012.

⁽⁴⁾ Regolamento (CE) n. 45/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 dicembre 2000, concernente la tutela delle persone fisiche in relazione al trattamento dei dati personali da parte delle istituzioni e degli organismi comunitari, nonché la libera circolazione di tali dati (GU L 8 del 12.1.2001, pag. 1).

